

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1657 DEL 27/02/2019

Proposta n. 1618 del 20/02/2019

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO VETERINARIO “SANITA’ ANIMALE”
Dott. Mario Ignazio Lai

OGGETTO: Prevenzione e controllo della Scrapie in Sardegna allevamento Piga Alessandra Mandas, sottoposto a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili riconoscibile come NOR 98. Indennizzo latte distrutto non idoneo al consumo umano.-

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig. Giulio Aretino	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Mario Ignazio Lai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO “SANITA’ ANIMALE”

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 con il quale sono state rimodulate le Deliberazioni n. 11 del 18 gennaio 2017 e 22 del 9 febbraio 2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL 8 Cagliari n° 2196 del 31/05/01 con la quale sono attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio di Sanità Animale, al dott. Lai Mario Ignazio;
- Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche;
- Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n° 320;
- Vista l’ordinanza ministeriale del 10/05/1991 con la quale nell’elenco delle malattie denunciabili è inserita anche la “Scrapie”;
- Vista l’O.M. 26/03/1998 recante misure supplementari in allevamenti colpiti da “Scrapie”;
- Visto il Decreto Ministeriale 08/04/1999 recante norme per la profilassi della “Scrapie” negli allevamenti ovi-caprini;
- Visto il Regolamento CE 260/2003 – Modifica all’allegato VII del Reg. CE 999/01 - Eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini;
- Vista la Decisione n. 2003/100/CE della Commissione del 13/02/2003 che fissa requisiti minimi per l’istituzione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Visto il Regolamento (CE) n° 727/2007 della Commissione del 26/06/2007 che modifica gli allegati I, III, VII e X del Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- Visto il Regolamento (CE) n° 103/2009 della Commissione del 03/02/2009, che modifica gli allegati VII e IX del Reg. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- Vista la nota DGSA25346-P del 23/12/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che richiama l’obbligo che il latte prodotto negli allevamenti posti sotto sequestro, non potrà essere conferito agli stabilimenti di trasformazione, in quanto non destinabile al consumo umano fino alla comunicazione dell’esito positivo che escluda la BSE;

- Vista la nota prot. n° DGSAFV.III/3920 del 02/03/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella quale si sostiene che qualora il latte sequestrato non possa essere trasformato in azienda o stoccato in maniera tale da non pregiudicare la sua futura trasformazione, lo stesso sia indennizzabile ai sensi della legge 02/06/1988, n° 218;
- Vista la migliore offerta presentata dalla società ECOTRAVEL S.r.l. gestione rifiuti speciali via Caduti di Nassirya – Elmas – p.Iva 02299270922 – REA 172908;
- Considerata l'urgenza di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato dalla società ECOTRAVEL, presso l'allevamento posto sotto sequestro e distrutto dalla medesima società;
- Rilevato che, all'atto della presentazione della richiesta di indennizzo alla ATS ASSL Cagliari, la procedura operativa prevedeva che, unitamente alla richiesta di rimborso, l'allevatore producesse una dichiarazione-valutazione sul prezzo del litro di latte, redatta da un perito iscritto negli elenchi del Tribunale di Cagliari;
- Valutata l'esigenza di evitare un aggravio di costi a carico dell'allevatore, il Servizio di Sanità Animale ha inviato al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato Regionale alla Sanità con nota protocollo n° 3913 del 23/04/2010 una proposta alternativa per la determinazione del costo del latte ovi/caprino, nella quale era prevista una richiesta ufficiale a tre stabilimenti di trasformazione latte, maggiormente rappresentativi, che operano nel territorio della ASSL Cagliari, di comunicare il compenso per litro di latte, praticato ai loro conferenti. Il valore medio ottenuto rappresenterebbe il giusto importo da corrispondere agli allevatori;
- Preso atto che il Direttore del Servizio di Prevenzione Regionale, con nota protocollo n° 0010490 del 10/05/2010, in risposta alla nostra proposta alternativa autorizzava questo Servizio all'espletamento della pratica di indennizzo secondo le modalità indicate, significando che la valutazione del costo unitario del latte, calcolato secondo la media del prezzo di acquisto dei tre maggiori stabilimenti operanti nel territorio, garantisce adeguatamente i criteri di equilibrio ed imparzialità del procedimento senza alcun onere nei confronti degli allevatori;
- Atteso che questo Servizio, ha inviato una richiesta con nota prot. n° PG/2018/294068 del 14/09/2018 alla Ditta F.Ili Pinna Industria Casearia S.p.A., con nota prot. n° PG/2018/294070 del 14/09/2018 al Caseificio Aresu e C.L. S.r.l. e nota prot. n° PG/2018/294082 del 14/09/2018 alla Ditta Industria Casearia Agroalimentari Serra S.r.l., con l'invito a fornire l'entità del compenso corrisposto agli allevatori, per litro di latte, nel corso della campagna di produzione 2017/2018;
- Considerato che la ditta "Caseificio Aresu e C.L. Srl" non ha comunicato il prezzo del latte come richiesto con la nota sui indicata, questo Servizio ha invitato le ditte "Argiolas Formaggi Srl" e il "Caseificio Antonio Garau dal 1880 Srl" ha comunicare il prezzo medio per litro di latte ovino, i quali hanno adeguatamente comunicato quanto richiesto;
- Preso atto che le quattro ditte interpellate, F.Ili Pinna Industria Casearia S.p.A, Industria Casearia Agroalimentari Serra S.r.l., Argiolas Formaggi Srl e Caseificio Antonio Garau dal 1880 Srl, hanno comunicato lo stesso prezzo medio del latte riconosciuto agli allevatori nell'annata casearia 2017/2018 per un importo di € 0,85 per litro di latte
- Considerato che dalla media matematica dei prezzi praticati dai caseifici interpellati, il prezzo medio da applicare per indennizzare il latte distrutto è di € 0,85;
- Attesa la necessità di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato dalla società ECOTRAVEL e di indennizzare esclusivamente le partite di latte, ritirate dall'allevamento sottoposto a restrizione sanitaria;
- Preso atto che presso l'allevamento della signora Piga Alessandra sito in località "Santu Sadurru" in agro di Mandas - codice aziendale IT036CA028, è stato accertato casi di positività al test rapido per TSE;

- Rilevato che, in seguito a positività al test rapido per TSE, il Sindaco del comune di Mandas, in data 27/04/2018, ha emesso l'Ordinanza n° 8 per il sequestro cautelativo dell'allevamento ovino sito in località "Santu Sadurru", identificato con codice aziendale IT036CA028 di proprietà della signora Piga Alessandra;
- Preso atto che per il latte ritirato e distrutto, proveniente dall'allevamento sottoposto a restrizione sanitaria, è stato fissato un indennizzo di € 0,85 per litro di latte, come precedentemente calcolato, da riconoscere alla signora Piga Alessandra;
- Preso atto che la legge 02 giugno 1988, n° 218 – misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali - che all'art. 2, comma 4 prevede che ".....l'Autorità competente disponga la distruzione di.....omissis.....e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all' 80% del valore attribuito in sede di stesura di verbale di distruzione."
- Ritenuto di dover corrispondere e liquidare alla signora Piga Alessandra l'indennizzo per il latte distrutto di cui trattasi per l'importo di € 5.362,48

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- per le ragioni indicate in premessa:

di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato e distrutto proveniente dall'allevamento della signora Piga Alessandra, sottoposto a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili riconoscibile come NOR 98).

di fissare un indennizzo di € 0,85 per litro di latte;

di corrispondere e liquidare a favore della signora Piga Alessandra nata a Cagliari il 26/03/1968 codice fiscale PGILSN68C66B354F e residente a Mandas in via Satta n° 12, codice aziendale IT36CA028 l'importo di € 5.362,48 (cinquemilatrecentosessantadue/48) quale indennità per la distruzione di 7886 litri di latte come riportato nel seguente prospetto:

Allevatore	codice aziendale	data adozione provvedimento	data ritiro latte	tipo latte	litri di latte ritirato	prezzo/litro	totale indennizzo	Somma dovuta (80%)
Piga Alessandra	IT036CA028	27/04/2018	9,13,18,20,23 e 27 aprile 2018	ovino	7886	0,85	6.703,10	5.362,48

di dare atto che l'indennizzo graverà sul conto A505010204, come meglio indicato nella seguente tabella:

anno	ufficio autorizzazione	macro	cod. conto	descrizione	importo
2019	ASSL8	1	A505010204	Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali	5.362,48

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione sul c/c intestato alla signora Piga Alessandra presso il Banco di Sardegna ag. di Mandas codice IBAN: IT27F010158600000070640112;

di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL Cagliari;

di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/2006;

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ATS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

Dott. Mario Lai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) non allegati

2) _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) non allegati

2) _____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 27/02/2019 al 14/03/2019

Delegato: _____

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dott.ssa Luciana Pinna